

La L. n. 56/2014 modifica la disciplina delle Province, in particolare sotto il profilo dei relativi organi e delle funzioni esercitate. Con riferimento al primo profilo, la riforma ha previsto che le Province diventassero enti intermedi di secondo grado, con organi eletti dagli amministratori comunali in un unico collegio provinciale. Sono organi della provincia 'area vasta': il presidente della provincia, il consiglio provinciale, l'assemblea dei sindaci. Tutti gli incarichi sono esercitati a titolo gratuito.

Per quanto invece attiene alle funzioni, la L. n. 56/2014 ha previsto che le Province 'area vasta' svolgano funzioni in materia di gestione delle strade, rete scolastica, nonché ulteriori funzioni di carattere programmatico.

Nello specifico, le funzioni delle Province, nell'ambito del disegno riformatore della L. n. 56/2014, possono essere distinte in funzioni 'fondamentali' (le funzioni demandate alle Province dalla stessa L. n. 56/2014) e 'non fondamentali' (le funzioni eventualmente attribuite alle Province a seguito del processo di riordino).

Sono 'funzioni fondamentali':

- la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- la raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- la gestione dell'edilizia scolastica;
- il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Alle Province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri, sono attribuite ulteriori 'funzioni fondamentali', ovvero: a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo; b) cura delle relazioni istituzionali con Province, Province autonome, Regioni, Regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

Per quanto invece riguarda le 'funzioni non fondamentali', l'art. 1, c. 91, della L. n. 56/2014 ha disposto che si addivenisse – mediante Accordo sancito in Conferenza unificata – al riordino delle relative competenze.

Tale Accordo è stato sancito nella seduta della Conferenza unificata dell'11/9/2014.

Come emerge dal testo dell'Accordo, la gran parte delle funzioni oggetto del riordino sono risultate riconducibili alla competenza delle Regioni. Con riferimento a queste, l'Accordo ha definito una serie di principi generali condivisi per quanto concerne il processo di riordino ad opera delle singole Regioni, nell'ottica della semplificazione e del rispetto delle singole realtà territoriali. L'Accordo ha altresì provveduto ad istituire, presso la Presidenza del Consiglio – Affari regionali e autonomie, un Osservatorio nazionale con funzioni di impulso, raccordo e coordinamento degli Osservatori che operano a livello regionale.

Nella stessa seduta dell'11/9/2014, la Conferenza Unificata ha sancito l'intesa sullo schema di decreto ai sensi dell'art. 1, co. 92, della Legge. Il Decreto, oltre a definire regole e criteri per il trasferimento di beni e risorse, ha direttamente operato la riallocazione delle funzioni statali, e ha dettato le modalità per gli interventi normativi di riordino nelle materie di competenza regionale.

Sempre nell'ambito del processo di riordino, alle Province 'area vasta' possono essere altresì demandate - qualora precedentemente attribuite ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale - funzioni di organizzazione dei servizi di rilevanza economica. L'attribuzione della funzione è contestuale alla soppressione di tali enti o agenzie.

D'intesa con i comuni, le Province 'area vasta' possono, infine, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.